



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n° 95 del 04/12/2025

Della Giunta Comunale

OGGETTO: Servizio pubblico di acquedotto – Determinazione tariffe per l'erogazione di acqua potabile a valere dall'anno 2026.

L'anno duemilaventicinque addì 04 - quattro - del mese dicembre alle ore 17:10, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale, in videoconferenza/presenza:

I Signori:

Failoni Mirko	SINDACO	Presente
Nicolli Simone	VICE SINDACO	Presente
Merli Silvia	ASSESSORE	Presente
Sebastiani Antonio	ASSESSORE	Presente
Sicheri Arianna	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario comunale: **Giordani Federica**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Failoni Mirko** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n.110 del 15.01.1999, n.7452 del 26.11.1999, n.3413 del 22.12.2000, n.2516 del 28.11.2005 e n.2819 del 22.12.2006, ha approvato e modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n.12 di data 28.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, a valere dal 1° gennaio 2007, l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto e le conseguenti tariffe per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n.7 di data 28.02.2017 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile.

Richiamato l'art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011 convertito in legge con L. 214/2011 che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici e quindi anche l'adozione di provvedimenti in materia tariffaria.

Atteso che il D.L. 201/2011, come evidenziato dalla PAT – Servizio Autonomie Locali con circolare n. 8 del 06.11.2012, contiene una norma di salvaguardia delle competenze provinciali delle Province autonome e che in tal senso la Provincia stessa con L.P.17/2012 ha così modificato l'art. 35 della L.P. 3/1999: "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura....resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma".

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il "Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto" il quale, oltre a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni succedutesi nel tempo, ha introdotto alcune novità, tra le quali:

- un'omogeneità di calcolo per gli ammortamenti;
- la facoltà, in presenza di determinate condizioni, di stabilire tariffe differenziate per le residenze secondarie;
- una diversa modalità di calcolo per la tariffa (sia fissa sia variabile) per l'abbeveramento bestiame;
- la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche.

Considerato che si reputa opportuno mantenere la strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto approvata con la sopraccitata deliberazione consiliare n.12/2007.

Visto il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P.15.11.1993, n.36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione provinciale n. 2437/2007, il quale stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto.

Preso atto che, in base al citato T.U. approvato con deliberazione provinciale n.2437/2007, alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale e il prospetto dei consumi.

Considerato che per la fattispecie "fontane pubbliche" la normativa provinciale prevede la possibilità di determinare una tariffa gratuita.

Ritenuto di mantenere, per l'anno 2026, lo stesso modello tariffario adottato con la deliberazione consiliare n.12/2007, adeguandolo solamente negli aspetti gestionali di cui al sopraccitato T.U..

Presa visione dell'allegata tabella A, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riporta il piano dei costi relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026 dalla quale emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio acquedotto per l'anno 2026 risultano essere pari ad € 62.500,00 (€ 34.600,00 costi fissi e € 27.900,00 costi variabili);
- per garantire la copertura integrale dei costi presunti per l'anno 2026 risulta necessario assicurare, quindi, un gettito complessivo pari a circa € 62.500,00 (tabella B);
- la quota fissa di tariffa, applicabile alle utenze domestiche e non domestiche del servizio in oggetto, necessaria per garantire l'intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 23,20 mentre per quella per le utenze abbeveramento animali è pari ad € 11,60;
- la tariffa base unificata applicabile alle utenze domestiche e non domestiche del servizio, risulta essere pari ad € 0,26 mentre per quella unica per le utenze abbeveramento animali è pari ad € 0,13.

Stimando per l'anno 2026, sulla base dell'ultimo dato accertato relativo all'ultimo triennio, un consumo totale annuo di acqua pari a m³ 136.000, il quale dovrà essere suddiviso nelle relative categorie d'uso e nei relativi scaglioni previsti (uso domestico, uso non domestico, abbeveramento bestiame, bocche antincendio e fontane pubbliche).

Presa visione delle allegatede tabelle B, C e D, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, rispettivamente per le annualità 2026, 2025, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi stimati, mentre per il 2024 il consuntivo da ultimo elenco bollette emesse.

Riscontrata l'effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di rideterminare anche per l'anno 2026 le tariffe del servizio acquedotto al fine di raggiungere l'integrale copertura dei costi previsti, così come disposto dalla normativa provinciale, dando atto che, rispetto all'anno 2025, rimangono invariate le tariffe riferite alla quota variabile per tutti gli scaglioni previsti, sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, tranne la tariffa base delle utenze domestiche che viene lievemente ritoccata di 0,01 cent. a mc. consumato.

In particolare:

- per le *utenze domestiche* la tariffa agevolata (fino a 100 mc.) è pari ad € 0,16 a mc., la tariffa base unificata (da 101 a 300 mc.) passa da € 0,25 a € 0,26 a mc., mentre la tariffa 1° scaglione (oltre i 300 mc.) è pari ad € 0,36 a mc.;
- per le *utenze non domestiche* la tariffa base unificata (da 0 a 500 mc.) passa da € 0,25 ad € 0,26 a mc., mentre la tariffa 1° scaglione (oltre i 500) è pari ad € 0,36 a mc.
- rimangono invariate anche le tariffe variabili per abbeveramento animali pari a € 0,13 a mc. e troppo pieno Terme, pari ad € 0,07 a mc..

Inoltre non si rilevano variazioni sulla quota fissa sia per quanto riguarda le utenze domestiche e non domestiche, che rimane pari ad € 23,20, sia per quanto riguarda le utenze abbeveramento animali, che rimane pari a € 11,60, come si evince dalle tabelle B e C allegate.

Visto il Protocollo in materia di Finanza Locale per il 2026, sottoscritto dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 24 novembre 2025 il quale dispone l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 di Comuni e Comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in

2. di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dalle allegare tabelle A e B, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto delle allegare tabelle C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riportano rispettivamente il piano dei costi e dei ricavi stimati per l'anno 2025, ed il consuntivo anno 2024 da ultimo elenco bollette emesse;
4. di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, al Servizio Finanza Locale, unitamente al Bilancio di Previsione per l'anno 2026-2028;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Gestel srl società affidataria del servizio tributi;
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di determinare le tariffe per l'anno 2026 prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;
7. di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Failoni Mirko
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 09/12/2025 al 19/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Addì 04/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica
(Firmato digitalmente)
